

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2447-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 giugno 2014 (v. stampato Senato n. 1479)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 maggio 2014, n. 73 recante misure urgenti di proroga
di Commissari per il completamento di opere pubbliche

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 giugno 2014*

(Relatore per la maggioranza: **GADDA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanente I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2447. La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 19 giugno 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2447.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2447, trasmesso dal Senato, e rilevato che:

il decreto è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nelle riunioni del 31 marzo e del 30 aprile 2014, ed emanato e pubblicato il 12 maggio;

esso reca un contenuto omogeneo, volto a prorogare i termini per il completamento di attività ed opere pubbliche affidate a Commissari straordinari, e si compone di cinque articoli (dei quali uno è stato introdotto al Senato): quattro di essi sono finalizzati a prorogare o differire le gestioni commissariali mentre uno reca la clausola di entrata in vigore;

nel prorogare i termini delle gestioni, il decreto usualmente ricorre alla tecnica della novellazione, mentre in alcuni casi esso incide in modo non testuale su altre normative (per esempio all'articolo 3-*bis*, comma 1, introdotto al Senato e relativo al naufragio della nave Costa Concordia, si proroga il termine finale contenuto nel decreto-legge n. 150 del 2013 senza novellarlo), anche di rango subordinato (per esempio all'articolo 3, comma 1, relativo agli impianti di collettamento e depurazione della Regione Campania, è differito non testualmente il termine finale già stabilito nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012);

la proroga di gestioni commissariali e di stati di emergenza avviene implicitamente in deroga al divieto di proroga di tali gestioni già disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in base al quale « [...] Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 [...] »;

le rubriche degli articoli 2 (« Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ») e 3-*bis* (« Proroga di termine ») non danno compiutamente conto dei rispettivi contenuti: la proroga del commissario *ad acta* nominato per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e la proroga dello stato emergenziale relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 3, comma 1 (che incide su un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non testuale), nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la stessa forza;

si espliciti, in relazione a ciascuna proroga o differimento, il carattere derogatorio rispetto al divieto di proroga o rinnovo posto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 3-bis, comma 1, che incide su una fonte primaria in modo non testuale, la proroga dovrebbe essere riformulata in termini di novella;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare la rubrica degli articoli 2 e 3-bis al fine di esplicitare più chiaramente l'oggetto della disciplina normativa da essi prevista.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2447 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche »;

considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che il decreto-legge in oggetto reca una serie di proroghe di gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze motivate, come risulta dal preambolo del medesimo decreto, dalla necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare alcune situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia, nonché per consentire alla regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni di alcuni impianti di collettamento e depurazione siti nel suo territorio;

evidenziato che le proroghe previste dal decreto-legge non sono conformi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, che aveva stabilito in generale che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 – istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile – non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

considerato che la maggior parte delle proroghe contenute nel decreto-legge si riferiscono a termini originariamente stabiliti attraverso fonte normativa di rango subordinato ma successivamente prorogati mediante decreti-legge;

rilevato peraltro che alcune disposizioni del decreto-legge in esame – in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 – differiscono il termine finale già stabilito da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare, in relazione a ciascuna proroga o differimento, il divieto di proroga o rinnovo posto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che differisce il termine finale già stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2447 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2014, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

le risorse iscritte nella contabilità speciale del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli di cui all'articolo 1 risultano congrue anche alla luce del nuovo termine fissato, al 31 dicembre 2016, per la scadenza dell'attività del suddetto Commissario;

le risorse iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728 utilizzate per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981 ai sensi dell'articolo 2, risultano congrue anche alla luce delle modifiche apportate durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica;

all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, in materia di impianti di collettamento e depurazione nella Regione Campania, può provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sull'ordinanza n. 4022 del 2012;

agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2014 del termine relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio di cui all'articolo 3-*bis*, potrà provvedersi a valere sulle risorse già previste dalle ordinanze n. 3998 e n. 4023 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge n. 2447 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche »;

evidenziato che il provvedimento in esame contiene misure urgenti che garantiscono la prosecuzione delle attività volte a fronteggiare specifiche situazioni di emergenza che tutt'ora permangono in diverse regioni italiane;

rilevato che dette misure consistono sostanzialmente nella proroga di varie gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze;

auspicato che la prassi della continua e reiterata proroga degli incarichi, ove non strettamente necessario, come anche l'eccessivo ricorso all'istituto del commissariamento, siano progressivamente superati, in quanto favoriscono ingiustificate gestioni emergenziali di situazioni che potrebbero più correttamente e con maggiore efficacia essere affrontate nell'ambito delle ordinarie attribuzioni e competenze attraverso un approccio sistematico e strutturale;

osservato peraltro che il ricorso all'istituto del commissariamento è stato in più occasioni stigmatizzato dall'Unione europea, in quanto tale prassi — consentendo rilevanti deroghe normative — non sembra rispondere alle esigenze di adeguata prevedibilità e affidabilità dei sistemi degli Stati membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2447, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche;

rilevato che il provvedimento prevede la proroga dell'attività del commissario delegato a fronteggiare la situazione di emergenza instauratasi a causa della vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, tratto dell'acquedotto del Sele-Calore che costituisce l'unica via d'acqua per l'approvvigionamento di un considerevole numero di utenti in Campania, Basilicata e Puglia; a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, proroga l'incarico del commissario statale per il completamento della viabilità nel tratto Lioni-Grottaminarda (parte del collegamento tra l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e l'Autostrada A16 Napoli-Bari); proroga altresì la validità dell'ordinanza di protezione civile adottata dal Presidente del Consiglio dei

ministri per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo; e, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, proroga infine l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, concernenti la rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

€ 1,00



17PDL0022380